

Documento Programmatico VIII Congresso Nazionale

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone


L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO – DA EMERGENZA AD OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

La Provincia di Frosinone, che comprende 91 Comuni con una popolazione di circa 500.000,00 persone, presenta caratteristiche territoriali, urbanistiche e paesaggistico-ambientali simili a molte realtà provinciali più che alle peculiarità delle cosiddette “città metropolitane”.

Il territorio comprende larga parte del bacino del fiume Sacco e di quello del Liri. I confini territoriali sono posti per lo più in corrispondenza di catene montuose, dai Monti Ernici a nord e i Monti Lepini a sud-ovest, ai Monti Ausoni e i Monti Aurunci a sud, alle Mainerde a nord-est.

La morfologia, la presenza di importanti infrastrutture di collegamento e la posizione baricentrica tra Roma e Napoli hanno favorito una rapida industrializzazione spesso promossa dagli incentivi statali piuttosto che da una tradizione manifatturiera locale. Tali condizioni hanno, nel tempo, devastato il territorio a valle lasciando, dopo la chiusura delle fabbriche, uno stato di contaminazione al quale ancora oggi sostanzialmente non si riesce ad opporre un'azione di bonifica e di rigenerazione adeguata.

Noi riteniamo che la questione ambientale sia strettamente connessa con la tutela del paesaggio e del benessere delle persone.



Stabilito ed assodato che il paesaggio non è solo il paesaggio rurale e non antropizzato ma più generalmente comprende tutto l'intorno che la visione umana può avere al momento in cui osserva lo spazio aperto circostante, nel contesto italiano appare immediato che, mentre il paesaggio dei centri storici è tutelato da norme, regolamenti, piani e altro, **l'aspetto più indefinito e su cui scarsa è la possibilità di gestione e controllo sono le aree non urbane**, quelle aree che in Italia sono comunque diffusamente antropizzate anche se a bassi indici, aree dove spesso convivono residenze, piccole industrie, piccoli centri produttivi o artigianali, accanto a ormai residui di attività agricola.

E' su queste tipologie di territorio che sentiamo, come Ordine di Frosinone, una grande esigenza di una maggiore definizione delle organizzazioni di competenza, di controllo ed intervento poiché allo stato attuale, dopo diversi anni dall'istituzione ad es. della SIN Valle del Sacco, le aree interessate continuano ad essere altamente degradate e paesaggisticamente nessun intervento è stato fatto per iniziare una tendenza virtuosa verso una riqualificazione per innescare una tendenza verso un uso o riuso del suolo intelligente e qualificante. Anzi siamo arrivati all'assurdo di vedere realizzato il più grande centro commerciale della provincia a ridosso di montagne di stoccaggio di rifiuti. E' questo prendersi cura del paesaggio secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione? Certamente no.

Evidentemente le competenze finora assegnate, le definizioni programmatiche e tutta la teoria e gli organi preposti sono sufficienti ad iniziare un percorso che attivi di fatto degli interventi concreti. Forse mancano le risorse o invece MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), che può avvalersi anche di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), delle ARPA/APPA, (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), che finora sono state coinvolte per questi specifici siti, sono istituti atti al solo controllo periodico, ma di fatto non hanno competenze di progettualità ed intervento ?

A nostro avviso è necessario per queste aree, oltre le figure già istituite per il controllo, fare un successivo step per la costituzione, vista la ampia complessità di problematiche, di una **Commissione di architettura, urbanistica e ambiente**, la cui costituzione sia già prevista nella **legge sull'architettura**. Crediamo infatti che i processi di rigenerazione di un territorio non debbano essere calati dall'alto ma attivati attraverso il **coinvolgimento diretto degli Ordini** e delle associazioni di categoria locali che

possano operare affiancando i rappresentanti dello Stato e degli enti locali. Come punto di riferimento si prenda in esame l'art. 6 della Legge sull'architettura francese.

Inoltre noi pensiamo che sia dirimente che tali azioni vengano attivate perseguendo l'obiettivo primario di consumo di suolo zero e che gli interventi di rigenerazione vengano promossi attraverso i concorsi di progettazione.

Oggi dobbiamo PENSARE GLOBALMENTE E AGIRE LOCALMENTE e citando una frase di Tolstoj: "Tutti pensano di cambiare il mondo, ma nessuno pensa di cambiare se stesso" quindi rivendicare ...ed ottenere un ruolo da protagonisti per gli ARCHITETTI affinché possano ridisegnare e ridefinire il PAESAGGIOe le CITTÀ DEL FUTURO partendo dalle singole REALTÀ TERRITORIALI.

PROPOSTE E APPROFONDIMENTI

- PROPOSTA SULLA DESTINAZIONE DEGLI ONERI D.P.R. 380/2001 -

Il comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Successivamente, con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto Fiscale") convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 è stata aggiunta al suddetto elenco la seguente ulteriore destinazione:

- spese di progettazione per le opere pubbliche.

Al fine di favorire il ricorso ai concorsi di progettazione/architettura o di idee, si potrebbe richiedere l'inserimento nella prossima Legge di stabilità della seguente ulteriore voce:

"una quota non inferiore al 5% - 10% deve essere destinata per lo svolgimento di concorsi di progettazione/architettura o di idee, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e/o interventi di pianificazione urbanistica"

- PROPOSTA SULLA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 ANCHE ALLE OPERE A SCOMPUTO DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE -

Il comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016*), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*ora d.lgs. n. 50 del 2016*).

Con l'esclusione dell'applicazione del D.Lgs. 50/2016 alle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria di 5.548.000 euro, vengono tenuti fuori dalle disposizioni legislative e regolamentari del Codice dei Contratti tutta una serie di appalti anche di notevole valore e di conseguenza anche la necessità di ricorso alle figure professionali necessarie allo svolgimento degli appalti stessi tra i quali progettisti, direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza ecc.

Al fine di favorire il coinvolgimento delle suddette figure professionali, si propone di abbassare le soglie sopra le quali è obbligatorio il ricorso alle procedure previste dal Codice dei Contratti sostituendo la frase:

"...l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016*), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*ora d.lgs. n. 50 del 2016*)."

con la seguente:

“...l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (1.000.000 di euro), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016.”

- PROPOSTA PER LA TUTELA AMBIENTALE -

Al fine di evitare l'abbandono nell'ambiente di materiali provenienti da cantieri edili si propone di integrare l'elenco di cui al 5° comma dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 “Agibilità”, il quale stabilisce che la segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione; con la ulteriore lettera f) dal seguente contenuto:

“formulario attestante l'avvenuto conferimento a discarica autorizzata dei materiali edili di risulta provenienti dalle lavorazioni”

IL PAESAGGIO RURALE IN CIOCIARIA

*...un mattino lasciai la casa in pianura e caricato sopra un asino quel po' di roba
che avevo portata da Roma me ne andai verso la montagna.
Si Salì per tre ore per certi sentieri sassosi più simili a letti prosciugati di torrenti
che a viottoli, tra le macchie ed i massi erratici, in un paesaggio bello e selvatico;
alla fine della salita trovammo una specie di gola solitaria con due o tre casette
inerpiccate sul pendio, sotto la cresta rupestre della montagna.
Queste casette a ridosso della china sorvegliavano le coltivazioni a terrazza che i
contadini strappavano alla montagna dissodando le macchie e le sassaie. Incontrai
uno di questi contadini, gli chiesi ospitalità, non aveva che una piccola stalla
addossata alla sua casa e l'accettai.
A.Moravia, La Ciociara, 1957*

Alberto Moravia attraverso gli occhi della Ciociara dipinge i tratti peculiari di un paesaggio rurale storico tra i più suggestivi ed affascinanti della Regione Lazio, patrimonio del nostro territorio.

Il paesaggio su descritto, caratterizzato da terrazzamenti sostenuti da muri a secco, ricade nella porzione mediorientale della Provincia di Frosinone a ridosso della Provincia di Latina, ed è stato riconosciuto dal MIPAAF con altri tre sul territorio Nazionale come Paesaggi Rurali Storici Italiani.

L'intero territorio Nazionale è intessuto di paesaggi rurali costruiti nel corso dei millenni che pur continuando il loro processo evolutivo conservano testimonianze della loro origine storica (Agnoletti 2012).

Il paesaggio è recepito già dalla normativa nazionale ed europea come patrimonio di interesse pubblico primario, nei confronti del quale si individuano azioni finalizzate alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione, mirata ad una trasformazione di qualità del territorio.

Ruolo centrale nel processo di attuazione attraverso il progetto, lo assume la figura dell'Architetto, in possesso di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e sociali.

Facendo riferimento alle politiche di miglioramento atte al raggiungimento di una trasformazione di qualità del paesaggio rurale, si suggerisce a supporto degli enti locali e delle politiche migliorative, l'opportunità di istituire di commissioni territoriali rurali locali che abbiano la funzione di controllo, tutela e di sensibilizzazione sulle tematiche del paesaggio rurale.

Tali commissioni del paesaggio rurale locale dovrebbero essere costituite da varie figure professionali, con competenze specifiche (Architetto, Geologo, Agronomo, agrotecnico ecc.) mediate ed individuate dagli Ordini Professionali dei territori coinvolti.

La normativa Nazionale attualmente prevede solo l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale (O.N.P.R.), così come individuato dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura.

Centri Storici - note

Il campo di studio, vede collocati i centri storici sia all'interno della materia dei beni culturali che nell'ambito della gestione complessiva del territorio, sino a raggiungere oggi nella complessità delle problematiche ambientali lo studio come habitat dell'uomo.¹

Una norma complessiva di tutela e salvaguardia sui centri storici deve quindi tener conto dei due campi di studio sopra detti,

per il primo campo relativo ai beni culturali, facendo propri i seguenti documenti:

la carta di Gubbio del 1960,

nella quale tutela e salvaguardia erano già stati individuati per

*"... tutta la città storica, tutto l'insieme della sua struttura urbanistica, quale si è venuta lentamente componendo nei secoli. ";*²

carta di Venezia del 1964, che introduce per la prima volta il concetto di conservazione dell'ambiente urbano;

carta italiana del restauro del 1972, il cui allegato D riporta le istruzioni per la tutela dei centri storici;

per il secondo campo relativo al territorio, facendo propri i seguenti documenti:

carta di Washington del 1987 per la salvaguardia delle città storiche

carta di Gubbio del 1990, che all'art 2 recita:

2. In ogni città europea, il centro storico ha rappresentato l'area ove si sono concentrati il valori della "civitas" e dell'urbs; la sua protezione e valorizzazione sono necessarie per garantire l'identità storica degli insediamenti e perciò il loro valore.

Il centro storico costituisce al tempo stesso il nodo di una struttura insediativa più ampia.

Tale struttura, interpretata nel suo secolare processo di formazione, deve essere oggi individuata come "territorio storico", espressione complessiva dell'identità culturale e soggetta quindi in tutte le sue parti (città esistente e periferie, paesaggi edificati, territorio rurale) di una organica strategia di intervento.

Convenzione europea del paesaggio del 2000

La strategia dovrà sorreggersi su tre pilastri di eguale forza ed intensità, la città storica come:

bene culturale

bene economico

bene sociale

Parlare di territorio come habitat dell'uomo conduce in ultimo alle norme sulla rigenerazione urbana e sul consumo del suolo, che dovranno integrarsi con il tema della città storica ed il suo territorio, anzi dovrà formare un unico corpo normativo.

¹ P. Bevilaqua 2009

² A. Cederna – dalla relazione introduttiva alla carta di Gubbio 1960

E' infine necessario:

“Che conservazione dell’identità e del senso di appartenenza a un luogo possano e debbano essere declinati nelle forme della trasformazione, ...

E' necessario allora lavorare a un progetto dell’esistente di elevato profilo, capace di coniugare il restauro e la conservazione (aggiungo della città storica) con azioni di risignificazione e modificazione anche profonda dei luoghi.

Di puntare sull’innalzamento della qualità urbana complessiva mediante modalità che non siano quelle di rendere invisibile il nuovo.”³

Quindi un progetto globale di qualità per la città storica, il territorio, la società capace di delineare scenari futuri dinamici ed adattivi, capace di far cadere le paure sull’azione e sul fare architettura –urbanistica-ambiente.

La nostra storia fatta di infinite stratificazioni dovrà formare la base di lavoro per una ragionata e contestuale legge sull’architettura italiana.

³ Centri storici la parte per il tutto di F. Toppetti – in paesaggi e città storica alinea ed.2010

IL LAVORO DEI CTU - APPROFONDIMENTI

Il CNAPPC ha avviato, sin dall' Ottobre del 2016, un' indagine conoscitiva diretta ad approfondire gli aspetti di relazione tra gli Ordini ed i Tribunali.

L'iniziativa, che ha l'obiettivo di proporre azioni coerenti ed efficaci sul tema dei "C.T.U.", non è stata recepita nel passato, ma oggi, il Consiglio in carica, vuole cogliere l'occasione per far sì che il nostro Ordine possa fornire un contributo fattivo all'indagine in corso, rispondendo alla rinnovata richiesta, avanzata dal CNAPPC il 24 Aprile u.s., con la quale viene nuovamente inviato il relativo questionario.

Nell'ambito dell'attività svolta dagli Architetti "C.T.U.", sussistono molte criticità, note a tutti i soggetti che svolgono abitualmente questo lavoro. Queste sono emerse con grande evidenza a margine del lavoro ricognitivo proposto dal CNAPPC.

Temi per i quali si devono proporre soluzioni, come già evidenziato dal CNAPPC nel report della Conferenza Nazionale degli Ordini tenutasi a giugno 2017.

Questo Consiglio vuole dare il proprio contributo fattivo nella redazione di "Linee Guida" da consegnare agli Ordini per rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale, la programmazione dell'attività dei consulenti. Proponendo ed incentivando l'uso dei protocolli di intesa da proporre ai diversi Tribunali al fine di realizzare un rapporto fattivo e collaborativo nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

La redazione di una prima bozza delle Linee Guida rappresenta un argomento di discussione da sottoporre al Congresso Nazionale nel Tavolo di Lavoro relativo alle problematiche inerenti i CTU.

Le Linee Guida devono perseguire alcuni obiettivi ritenuti prioritari così come già evidenziato dal CNAPPC:

- a. Definizione delle competenze nell'ambito della speciale competenza;
- b. Siano adottate azioni al fine di garantire il diritto inderogabile ad un equo compenso;
- c. Siano studiati percorsi formativi al fine di uno specifico aggiornamento professionale;
- d. Vi siano meccanismi atti a favorire una effettiva rotazione degli incarichi;
- e. Vi sia una effettiva trasparenza delle procedure;
- f. Vi siano procedure informatiche che garantiscano uniformità di azione sul tutto il territorio nazionale.

Il gruppo di lavoro dei CTU, costituita nell'ambito del Dipartimento Lavoro, propone, in aggiunta ai suddetti obiettivi, e nell'ambito della composizione del redigendo documento le seguenti problematiche:

1. La nomina contestuale del Delegato e del CTU determina, in taluni casi, una sovrapposizione di alcune attività svolte dalle due figure professionali ausiliari del GE. Sarebbe forse opportuno proporre, nella redazione dei protocolli d'intesa con i Tribunali, una revisione dei quesiti al fine di evitare tali sovrapposizioni.
2. Nell'ambito della definizione dei percorsi formativi, sarebbe auspicabile prevedere una specifica formazione per i professionisti neo-iscritti agli albi dei Tribunali e un aggiornamento periodico per quanti invece già operano come CTU. L'aggiornamento potrebbe avere una cadenza quinquennale così come avviene in altri ambiti (sicurezza cantieri, ecc).
3. Necessità di adeguare i compensi al numero sempre crescente, di attività che il CTU è chiamato a svolgere per rispondere ai quesiti del Giudice. Spesso si rende necessario ricorrere all'uso di strumentazioni specifiche e all'aiuto di collaboratori (è ad esempio il caso dei rilievi degli

immobili) che comportano dei costi non sempre riconosciuti dal Giudice e quindi non rimborsabili.

4. Il termine di 100 giorni fissati dall'art 71 comma 2 del DPR 115/2002, per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese va rivisto in base alla modifica introdotta con Legge n.132/2015, che prevede la liquidazione sulla base del valore di vendita. (questo fino a quando non avviene apportata una modifica o nuova norma/legge sui compensi)
5. Necessità di subordinare l'inizio delle operazioni peritali alla corresponsione dell'anticipo in conto spese da parte del creditore precedente.